



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 421

DEL 15 maggio 2019

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Unione Comuni Montani Colline del Fiora - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi comuni di Manciano e Sorano - Lotto n. 1 Comune di Manciano - Lotto n. 2 Comune di Sorano - Importo a base di gara: euro 1.446.900,00 - S.A.: Comune di Manciano (GR) e Comune di Sorano (GR)

PREC 42/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere presentata dalla centrale di committenza Unione Comuni Montani Colline del Fiora con nota prot. n. 8130 del 31 gennaio 2019, con la quale si domanda all'Autorità una valutazione in ordine alla legittimità dell'operato della commissione di gara nell'interpretazione e applicazione delle previsioni del disciplinare di gara relative alla riparametrazione nel calcolo dei punteggi da attribuire all'offerta tecnica, tenuto conto della contestazione sollevata dall'operatore economico B&B Service Società Cooperativa relativamente al lotto n. 2 - Comune di Sorano;

VISTA la contestazione dell'operatore economico B&B Service Società Cooperativa che, classificatosi secondo in graduatoria per il lotto n. 2, domanda alla stazione appaltante il ricalcolo dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica adducendo come motivo la circostanza che, in contrasto con l'art. 18.4. del disciplinare di gara, la riparametrazione sarebbe stata compiuta dalla commissione di gara rispetto al punteggio finale attribuito ad ogni offerta tecnica anziché sui singoli criteri di valutazione che la compongono, in particolare evidenziando la necessità della riparametrazione rispetto ai punteggi attribuiti in relazione al criterio D relativo al "Piano per la formazione del personale" dove la B&B Service riceveva il punteggio più alto, ma non il punteggio massimo;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 34421 del 30/04/2019;

VISTE le memorie pervenute e la documentazione in atti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTI i provvedimenti di revoca delle proposte di aggiudicazione per i lotti n. 1 e n. 2 adottati dalla stazione appaltante con le determinazioni n. 4 e n. 5 del 30 gennaio 2019 con riserva di richiedere parere di precontenzioso all'Autorità;

RITENUTO sussistente l'interesse delle parti interessate al rilascio del parere di precontenzioso per entrambi i lotti in affidamento considerate le intervenute revoche in autotutela e tenuto conto dell'interesse procedimentale espresso con memoria dalla Turismo Fratarcangeli Cocco s.a.s. aggiudicataria del lotto n. 1;

VISTO il bando tipo dell'ANAC n. 1, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dove la riparametrazione è stata inserita come parte ad inserimento facoltativo nei bandi di gara, nella doppia modalità, riferita ai singoli punteggi e al punteggio complessivo, e così descritta nelle modalità applicative all'art. 18. 4 del bando-tipo: *«[Facoltativo: I riparametrazione]* Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. *[Facoltativo: II riparametrazione]* Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato»;

VISTO l'art. 18.4 del disciplinare di gara rubricato "Metodo per il Calcolo dei Punteggi – Riparametrazione" dove sono fornite le seguenti indicazioni: «La commissione, procede alla somma dei punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente»;

RITENUTO che il disciplinare di gara deve ritenersi integrato da quanto specificato nel Capitolato tecnico (Allegato C) con riferimento all'offerta tecnica dove è prevista anche la seconda riparametrazione specificandosi che «Al più alto valore offerto tra tutti i concorrenti verrà attribuito il massimo punteggio previsto (70 punti)» con l'effetto che la *lex specialis* di gara in esame debba ritenersi includere la doppia riparametrazione;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che la doppia riparametrazione, pur esprimendo una scelta discrezionale della stazione appaltante che ha facoltà di prevederla nel disciplinare di gara, vincola l'attività valutativa della commissione di gara;

RITENUTO che, pertanto, con riferimento al lotto n. 1, la commissione di gara abbia attribuito i punteggi in maniera conforme alle previsioni della *lex specialis* di gara procedendo alla seconda riparametrazione sul punteggio complessivo finale in quanto in ciascuno dei singoli criteri il punteggio massimo era attribuito ad almeno uno degli operatori economici in gara e non v'era margine per procedere ad una riparametrazione degli stessi;

RITENUTO, invece, con riferimento al lotto n. 2, che la censura sollevata da B. & B. Service Società Cooperativa abbia fondamento limitatamente alla parte in cui è contestata l'omessa riparametrazione con riferimento ai punteggi attribuiti in relazione al criterio "D" rispetto al quale nessun concorrente risultava assegnatario del punteggio massimo conseguibile, come risulta dal verbale di gara n. 2 del 24/01/2019 depositato in atti;

RITENUTO, pertanto, che rispetto al lotto n. 2 i punteggi debbano essere rettificati sulla base delle considerazioni sopra riportate,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che in relazione al lotto n. 2 sia fondata la censura sollevata dall'operatore economico B&B Service Società Cooperativa, poiché la commissione di gara, in contrasto con l'art. 18.4. del disciplinare di gara, ha compiuto la riparametrazione esclusivamente sul punteggio finale attribuito ad ogni offerta tecnica anziché anche sul singolo criterio di valutazione (criterio D) dove non risulta attribuito il punteggio massimo ad alcun operatore economico in gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 maggio 2019

Il Segretario Maria Esposito